

CORTE DI GIUSTIZIA UE
GRANDE SEZIONE
25 OTTOBRE 2011
CAUSE RIUNITE
N. C-509/09 E C-161/10

PRESIDENTE: SKOURIS
RELATORI: LÖHMUS, SAFJAN
PARTI: EDATE ADVERTISING
 GMBH
 MARTINEZ,
 MGN LIMITED

Regolamento (CE)
n. 44/2001 • Competenza
giurisdizionale
ed esecuzione
delle decisioni in materia
civile e commerciale
 • **Competenza**
 «in materia di illeciti civili

dolosi o colposi»
 • **Direttiva 2000/31/CE**
 • **Pubblicazione**
di informazioni su Internet
 • **Violazione dei diritti della**
personalità • Luogo in cui
l'evento dannoso
è avvenuto o può avvenire
 • **Diritto applicabile**
ai servizi della società
dell'informazione.

L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha

emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il « regolamento »), nonché dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico ») (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: la « direttiva »).

2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie che vedono contrapposti rispettivamente, da un lato, il sig. X e l'eDate Advertising GmbH (in prosieguo: l'«eDate Advertising») e, dall'altro, i sigg. Olivier e Robert Martinez e la MGN Limited (in prosieguo: la «MGN»), in merito alla responsabilità civile dei predetti convenuti per informazioni e foto pubblicate su Internet.

Contesto normativo

Il regolamento

3. L'undicesimo «considerando» del regolamento così recita:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento, contenuto nel capo II («Competenza») di quest'ultimo, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali»:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5. L'art. 3, n. 1, del medesimo regolamento così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6. Al capo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», l'art. 5, punto 3, è formulato nei seguenti termini:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

La direttiva

7. La quarta frase del ventiduesimo «considerando» della direttiva ha il seguente tenore:

«Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito».

8. Il ventitreesimo «considerando» della direttiva sancisce quanto segue:

«La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della compe-

tenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell'informazione come stabilito dalla presente direttiva ».

9. Il venticinquesimo « considerando » della direttiva precisa quanto segue:

« Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell'informazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva ».

10. Conformemente al suo art. 1, n. 1, la direttiva mira « a contribuire al buon funzionamento del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri ».

11. L'art. 1, n. 4, della direttiva è redatto nei seguenti termini:

« La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali ».

12. Ai termini dell'art. 2, lett. h), sub i), della direttiva:

« [L]'ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

— l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

— l'esercizio dell'attività di servizi della società dell'informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore ».

13. L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:

« 1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro ».

14. L'art. 3, n. 4, della direttiva precisa le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al n. 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione.

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-509/09

15. Nel 1993 il sig. X, domiciliato in Germania, è stato condannato da un giudice tedesco all'ergastolo, assieme a suo fratello, per l'omicidio di

un attore famoso. Nel gennaio 2008, egli è stato ammesso alla liberazione condizionale.

16. L'eDate Advertising, stabilita in Austria, gestisce un portale Internet accessibile all'indirizzo « *www.rainbow.at* ». Nella rubrica « Info-news », sulle pagine riservate alle notizie meno recenti, fino al 18 giugno 2007 la convenuta ha mantenuto accessibile, ai fini della sua consultazione, una notizia risalente al 23 agosto 1999, in cui si diceva, citando segnatamente il sig. X nonché suo fratello, che essi avevano entrambi presentato un ricorso avverso la loro condanna dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) di Karlsruhe (Germania). Oltre ad una breve descrizione dei fatti commessi nel 1990, veniva citato l'avvocato incaricato dai due condannati, a detta del quale essi intendevano provare che, nel corso del processo, molti dei principali testimoni dell'accusa non avrebbero dichiarato il vero.

17. Il sig. X ha ingiunto all'eDate Advertising di smettere di riportare una simile notizia e di assumersi un obbligo di non fare mediante un'apposita dichiarazione. L'eDate Advertising non ha risposto alla suddetta lettera, ma, in data 18 giugno 2007, essa ha eliminato dal proprio sito Internet l'informazione contestata.

18. Con il suo ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, il sig. X chiede all'eDate Advertising di non riportare più notizie che lo concernono, indicando il suo nome per esteso in relazione all'atto commesso. L'eDate Advertising ha contestato principalmente la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Poiché il ricorso ha avuto esito positivo nei due gradi di giudizio inferiori, la medesima rinnova, dinanzi al Bundesgerichtshof, le proprie conclusioni volte al rigetto del ricorso.

19. Il Bundesgerichtshof rileva che l'esito di tale ricorso dipende dalla questione se i giudici dei gradi inferiori abbiano, a giusto titolo, riconosciuto la propria competenza internazionale per dirimere la controversia conformemente all'art. 5, punto 3, del regolamento.

20. Ove venga accertata la competenza internazionale dei giudici tedeschi, si porrebbe la questione se sia applicabile il diritto tedesco o il diritto austriaco. Ciò dipenderebbe dall'interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva.

21. Da un lato, il principio del paese d'origine potrebbe costituire un correttivo sul piano del diritto sostanziale. L'esito giuridico sostanziale, previsto dal diritto dichiarato applicabile in base alle norme di conflitto dello Stato del foro, verrebbe, nel caso concreto, modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni meno rigorose del diritto del paese d'origine. Secondo questa interpretazione, il principio del paese d'origine non inciderebbe sulle norme nazionali sul conflitto di leggi dello Stato del foro e — al pari delle libertà fondamentali enunciate nel Trattato CE — interverrebbe solo nell'ambito di una comparazione concreta, tra costi e benefici, sul piano del diritto sostanziale.

22. D'altro lato, l'art. 3 della direttiva potrebbe sancire un principio generale in materia di norme di conflitto che comporti la sola applicazione del diritto vigente nel paese d'origine, con esclusione delle norme nazionali sul conflitto di leggi.

23. Il Bundesgerichtshof evidenzia che, qualora si consideri il principio del paese d'origine come un ostacolo all'applicazione del diritto sul piano sostanziale, troverebbe applicazione il diritto internazionale privato tedesco e occorrerebbe annullare la decisione impugnata e respingere definitivamente il ricorso, poiché non si potrebbe riconoscere al ricorrente una pretesa inibitoria fondata sul diritto tedesco. Per contro, se si riconosce al principio del paese d'origine il carattere di una norma di conflitto, la pretesa inibitoria del sig. X andrebbe valutata in base al diritto austriaco.

24. Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se, per l'ipotesi di (minacciata) violazione di diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione "luogo in cui l'evento dannoso può avvenire" di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento (...) debba essere interpretata nel senso che

l'interessato può esercitare un'azione inibitoria contro il gestore del sito Internet, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento del gestore, anche dinanzi ai giudici di ogni Stato membro in cui il sito Internet può essere consultato,

oppure

la competenza dei giudici di uno Stato membro, in cui il gestore del sito Internet non è stabilito, presuppone che, oltre alla mera accessibilità tecnica a tale sito, sussista uno specifico collegamento dei contenuti controversi o del sito Internet con lo Stato del foro.

2) Qualora sia richiesto un siffatto collegamento con lo Stato del foro: secondo quali criteri esso vada riscontrato;

se assume rilievo il fatto che il sito Internet cui si riferisce l'azione inibitoria si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, (anche) agli utenti di Internet nello Stato del foro, o se sia sufficiente che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l'interesse del ricorrente al rispetto dei propri diritti della personalità e l'interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito e a fornire informazione — possa essersi verificato o potrà verificarsi nello Stato del foro;

se, al fine del riscontro di tale collegamento con lo Stato del foro, sia determinante il numero di accessi al sito Internet controverso operati da detto Stato.

3) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento con lo Stato del foro oppure tale collegamento si presuma qualora le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito Internet controverso, possa essersi verificato o potrà verificarsi in detto Stato e la

presunzione di tale collegamento non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito Internet controverso dallo Stato del foro:

se l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che alle menzionate disposizioni va attribuito carattere di norme di conflitto, nel senso che esse, anche nell'ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel paese d'origine, con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l'esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni normative dello Stato d'origine.

Per il caso in cui i nn. 1 e 2 dell'art. 3 della direttiva (...) abbiano carattere di norme di conflitto:

se le disposizioni citate si limitino a prescrivere la sola applicazione del diritto sostanziale del paese d'origine o prescrivano anche l'applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che resti possibile il rinvio da parte del diritto dello Stato di origine al diritto dello Stato del foro ».

Causa C-161/10

25. Dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi, l'attore francese Olivier Martinez e suo padre, Robert Martinez, lamentano violazioni della loro vita privata e del diritto all'immagine di Olivier Martinez, che sarebbero avvenute tramite la messa in rete, sul sito Internet accessibile all'indirizzo « *www.sundaymirror.co.uk* », di un testo redatto in lingua inglese, datato 3 febbraio 2008 ed intitolato, secondo la traduzione francese non contestata, depositata in udienza, « Kylie Minogue è di nuovo con Olivier Martinez », unitamente a dettagli relativi al loro incontro.

26. In base all'art. 9 del codice civile francese, il quale dispone che « ciascuno ha diritto al rispetto della propria vita privata », è stata intentata un'azione contro la società di diritto inglese MGN, editrice del sito del quotidiano britannico Sunday Mirror. Tale società eccepisce l'incompetenza del Tribunal de grande instance di Parigi per insussistenza di un collegamento sufficiente tra la pubblicazione on line controversa e il presunto danno sul territorio francese, mentre i ricorrenti ritengono al contrario che un siffatto collegamento non sia necessario e che, in ogni caso, esso sussista.

27. Il giudice del rinvio rileva che un evento dannoso, il cui supporto è costituito dalla rete Internet, può essere considerato come prodottosi sul territorio di uno Stato membro soltanto qualora sussista un nesso sufficiente, sostanziale o significativo, che lo colleghi con detto territorio.

28. Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della questione della competenza del giudice di uno Stato membro a conoscere di una violazione dei diritti della personalità commessa sulla rete Internet, a partire da un sito edito da una persona domiciliata in un altro Stato membro ed essenzialmente destinato al pubblico di quest'altro Stato, non emerge chiaramente dal tenore letterale degli artt. 2 e 5, punto 3, del regolamento.

29. In tale contesto, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se gli artt. 2 e 5, [punto 3,] del regolamento (...) debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere in merito ad un'azione per una violazione dei diritti della personalità commessa mediante la pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, in ogni caso diverso dal primo):

— alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure

— solamente qualora tra l'evento dannoso e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale e significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

— dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina,

— dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate,

— dalla lingua in cui è diffusa l'informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell'editore del sito Internet di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato,

— dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea,

— da altri criteri ».

30. Con ordinanza 29 ottobre 2010, il presidente della Corte di giustizia ha deciso, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di procedura della Corte, di riunire i procedimenti C-509/09 e C-161/10 ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Sulla ricevibilità

31. Il governo italiano considera che le questioni poste nel procedimento C-509/09 devono essere dichiarate irricevibili per difetto di rilevanza nella causa principale. L'azione inibitoria costituirebbe uno strumento giurisdizionale d'urgenza e presupporrebbe quindi l'attualità del comportamento dannoso. Dall'esposizione dei fatti di causa risulterebbe, nondimeno, che la condotta assunta come lesiva non era più attuale al momento della proposizione della domanda inibitoria, in quanto il gestore del sito aveva già eliminato la notizia controversa prima dell'inizio del giudizio.

32. A tal riguardo occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto

dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v. sentenza 17 febbraio 2011, causa C-52/09, *TeliaSonera Sverige*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

33. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è, infatti, possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l'oggetto della causa principale, in particolare qualora la questione sia di tipo ipotetico (v. sentenza *TeliaSonera Sverige*, cit., punto 16).

34. Orbene, non sembra che, nella causa principale, l'azione inibitoria sia divenuta priva di oggetto per il fatto che il gestore del sito avesse già rimosso la notizia controversa prima dell'inizio del procedimento. Infatti, come ricordato al punto 18 della presente sentenza, l'azione inibitoria ha avuto esito favorevole nei due gradi di giudizio inferiori.

35. Ad ogni modo, la Corte ha già statuito che, alla luce del suo tenore letterale, l'art. 5, punto 3, del regolamento non presuppone la sussistenza attuale di un danno (v., in tal senso, sentenza 1° ottobre 2002, causa C-167/00, *Henkel*, Racc. pag. I-8111, punti 48 e 49). Ne consegue che rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione un'azione diretta ad impedire che si riproduca un comportamento considerato illecito.

36. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sull'interpretazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento

37. Con le sue prime due questioni nel procedimento C-509/09 e con la sua questione unica nel procedimento C-161/10, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono sostanzialmente alla Corte come debba essere interpretata la locuzione « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire », di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento, in caso di asserita lesione di diritti della personalità attraverso contenuti messi in rete su un sito Internet.

38. Per risolvere dette questioni occorre ricordare che, da un lato, secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v., in particolare, sentenza 16 luglio 2009, causa C-189/08, *Zuid-Chemie*, Racc. pag. I-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

39. D'altro lato, poiché il regolamento ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la « Convenzione di Bruxelles »), l'interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale an-

che per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza *Zuid-Chemie*, cit., punto 18).

40. Secondo costante giurisprudenza, la norma sulla competenza speciale enunciata all'art. 5, punto 3, del regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (v. sentenza *Zuid-Chemie*, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

41. Va altresì ricordato che la locuzione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno sia a quello in cui il danno si è concretato. Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda della circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Shevill e a.*, Racc. pag. I-415, punti 20 e 21).

42. Per quanto riguarda l'applicazione di questi due criteri di collegamento ad azioni dirette al risarcimento di un danno immateriale asseritamente causato da una pubblicazione diffamatoria, la Corte ha considerato che, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di risarcimento sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito (sentenza *Shevill e a.*, cit., punto 33).

43. A tal riguardo, la Corte ha parimenti precisato che, nonostante gli inconvenienti derivanti dalla limitazione della competenza dei giudici dello Stato di diffusione ai soli danni cagionati nello Stato del foro, l'attore ha pur sempre la facoltà di esperire l'azione nel suo complesso dinanzi al giudice sia del domicilio del convenuto, sia del luogo dove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria (sentenza *Shevill e a.*, cit., punto 32).

44. Come evidenziato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, tali considerazioni possono essere applicate anche ad altri mezzi e supporti di comunicazione e possono coprire un'ampia gamma di violazioni dei diritti della personalità conosciute dai vari ordinamenti giuridici, come quelle lamentate dai ricorrenti nella causa principale.

45. Tuttavia, come rilevato tanto dai giudici del rinvio quanto dalla maggioranza delle parti e degli interessati che hanno presentato osserva-

zioni alla Corte, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue dalla diffusione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione quale una stampa, giacché, in via di principio, essa mira all'ubiquità di detti contenuti. Questi possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque al mondo, indipendentemente da qualsiasi intenzione del loro emittente in ordine alla loro consultazione al di là del proprio Stato membro di stabilimento e al di fuori del proprio controllo.

46. Sembra dunque che Internet riduca l'utilità del criterio inerente alla diffusione, poiché la portata della diffusione di contenuti messi in rete, in linea di principio, è universale. Inoltre, sul piano tecnico è tuttora impossibile quantificare tale diffusione con certezza ed attendibilità rispetto ad un determinato Stato membro e, di conseguenza, valutare il danno causato esclusivamente in tale Stato membro.

47. Le difficoltà di attuazione, nel contesto di Internet, di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza *Shevill* e a., contrastano, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, con la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un'informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo.

48. I criteri di collegamento ricordati al punto 42 della presente sentenza vanno quindi adeguati nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell'Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l'impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un'informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l'attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, ricordato al punto 40 della presente sentenza.

49. Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. Tuttavia, una persona può avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l'esercizio di un'attività professionale, possano dimostrare l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato.

50. La competenza del giudice del luogo in cui la presunta vittima ha il proprio centro di interessi è conforme all'obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza (v. sentenza 12 maggio 2011, causa C-144/10, *BVG*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33) anche nei confronti del convenuto, poiché chi emette l'informazione lesiva, al momento della messa in rete della stessa, è in condizione di conoscere i centri d'interessi delle persone che ne formano oggetto. Occorre dunque considerare che il criterio del centro d'interessi consente, al contempo, all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato

(v. sentenza 23 aprile 2009, causa C-533/07, *Falco Privatstiftung e Rabitsch*, Racc. pag. I-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

51. Peraltro, in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno, il criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza *Shevill e a.*, conferisce competenza ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

52. Di conseguenza, le prime due questioni nel procedimento C-509/09 e la questione unica nel procedimento C-161/10 vanno risolte dichiarando che l'art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

Sull'interpretazione dell'art. 3 della direttiva

53. Con la sua terza questione nel procedimento C-509/09, il *Bundesgerichtshof* intende sapere se le disposizioni di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva abbiano carattere di norme di conflitto, nel senso che esse prescrivono anche in materia civile l'applicazione esclusiva, per i servizi della società dell'informazione, del diritto in vigore nel paese d'origine con esclusione della norme nazionali sul conflitto di leggi, oppure se esse costituiscano un correttivo al diritto dichiarato applicabile secondo le norme nazionali sul conflitto di leggi, per modificarne il contenuto conformemente alle prescrizioni del paese d'origine.

54. Si devono analizzare tali disposizioni tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, *Germania/Commissione*, Racc. pag. I-6857, punto 50; 7 dicembre 2006, causa C-306/05, *SGAE*, Racc. pag. I-11519, punto 34, nonché 7 ottobre 2010, causa C-162/09, *Lassal*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).

55. In tal senso, il dispositivo di un atto dell'Unione è indissociabile dalla sua motivazione e deve essere pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (sentenze 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, *Italia/Commissione*, Racc. pag. I-4087, punto 97 e giurisprudenza ivi citata, nonché *Lassal*, cit., punto 50).

56. La direttiva, adottata in base agli artt. 47, n. 2, CE, 55 CE e 95 CE, ai sensi del suo art. 1, n. 1, mira a contribuire al buon funziona-

mento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri. Il suo quinto « considerando » elenca, quali ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno in tale settore, le divergenze tra le normative nazionali, nonché l'incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi.

57. Orbene, per la maggior parte degli aspetti del commercio elettronico, la direttiva non prevede un'armonizzazione delle norme sostanziali, bensì definisce un « ambito regolamentato », in cui il meccanismo previsto dall'art. 3 deve consentire, secondo il ventiduesimo « considerando » della direttiva in parola, di sottoporre i servizi della società dell'informazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

58. A tal riguardo va rilevato, da una parte, che la normativa dello Stato membro di stabilimento del prestatore comprende l'ambito del diritto civile, il che emerge, in particolare, dal venticinquesimo « considerando » della direttiva, nonché dalla circostanza che l'allegato di quest'ultima elenca i diritti e gli obblighi di natura civilistica ai quali non si applica il meccanismo di cui all'art. 3. D'altra parte, l'applicazione del medesimo alla responsabilità dei prestatori è espressamente prevista dall'art. 2, lett. h), sub i), secondo trattino, della direttiva.

59. La lettura dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, alla luce delle disposizioni e degli obiettivi summenzionati, dimostra che il meccanismo delineato dalla direttiva dispone, anche in diritto civile, l'osservanza delle prescrizioni del diritto sostanziale vigente nel paese di stabilimento del prestatore. Invero, in mancanza di disposizioni vincolanti di armonizzazione, adottate a livello dell'Unione, soltanto il riconoscimento del carattere vincolante della normativa nazionale, al quale il legislatore ha deciso di sottoporre i prestatori e i loro servizi, può garantire la piena efficacia della libera prestazione dei medesimi servizi. L'art. 3, n. 4, della direttiva può corroborare siffatta lettura in quanto precisa le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare al n. 2 dell'articolo in parola, condizioni da considerarsi esaustive.

60. Orbene, l'interpretazione dell'art. 3 della direttiva deve anche tenere conto del suo art. 1, n. 4, secondo cui essa non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato relative al conflitto di leggi.

61. A tal riguardo va rilevato, da un lato, che un'interpretazione della norma relativa al mercato interno, di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva, nel senso che essa conduce all'applicazione del diritto sostanziale vigente nello Stato membro di stabilimento, non determina la sua qualificazione come norma di diritto internazionale privato. Infatti, tale paragrafo impone principalmente agli Stati membri l'obbligo di provvedere affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tali Stati membri, rientranti nell'ambito regolamentato. L'imposizione di un obbligo siffatto non presenta le caratteristiche di una norma di conflitto, destinata a dirimere un conflitto specifico tra più diritti applicabili.

62. D'altra parte, l'art. 3, n. 2, della direttiva contiene un divieto per gli Stati membri di limitare, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro. Per contro, dall'art. 1, n. 4, della direttiva, letto alla luce del ventitreesimo « considerando » della medesima, emerge che, in linea di principio, gli Stati membri ospitanti sono liberi di designare, in base al loro diritto internazionale privato, le norme sostanziali applicabili, purché non ne derivi una restrizione della libera prestazione dei servizi del commercio elettronico.

63. Ne consegue che l'art. 3, n. 2, della direttiva non impone un recepimento in forma di norme specifiche di conflitto di leggi.

64. Occorre tuttavia interpretare le disposizioni di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva in modo da garantire che l'approccio coordinativo prescelto dal legislatore dell'Unione consenta effettivamente di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri.

65. A tale proposito va ricordato che la Corte ha già statuito che le disposizioni imperative di una direttiva, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del mercato interno, devono potersi applicare anche nonostante una scelta legislativa diversa (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 2000, causa C-381/98, *Ingmar*, Racc. pag. I-9305, punto 25, nonché 23 marzo 2006, causa C-465/04, *Honyvem Informazioni Commerciali*, Racc. pag. I-2879, punto 23).

66. Orbene, per quanto riguarda il meccanismo di cui all'art. 3 della direttiva, occorre considerare che la sottoposizione dei servizi del commercio elettronico alla normativa dello Stato membro di stabilimento dei rispettivi prestatori, in forza dell'art. 3, n. 1, non consentirebbe di garantire pienamente la libera circolazione di tali servizi qualora, in definitiva, i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni più rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento.

67. Ne consegue che, fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art. 3, n. 4, l'art. 3 della direttiva osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

68. Alla luce di quanto precede, la terza questione nel procedimento C-509/09 deve essere risolta dichiarando che l'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

Sulle spese

69. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (« direttiva sul commercio elettronico »), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

1. PREMESSE.

**LA LESIONE DEI DIRITTI
DELLA PERSONALITÀ
ON-LINE: LA PROSPETTIVA
DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA**

Lo sviluppo della Rete *Internet* come luogo sempre più affollato in cui circolano informazioni e si esercitano attività economiche ha ormai da tempo imposto il fenomeno all'analisi giuridica per far fronte ai nuovi conflitti che si sviluppano nella Rete e tra la Rete ed il mondo ad essa esterno. La realtà

telematica con le sue caratteristiche (principalmente l'*immaterialità* cui segue il frantumarsi delle primigenie categorie aristoteliche di spazio e di tempo e il venir meno della necessità della intermediazione nella produzione di beni e servizi) suscita più fattori di crisi delle tradizionali tecniche di tutela dei diritti, e delle categorie giuridiche in generale, qualora si voglia estendere la loro portata ai rapporti sociali e commerciali sorti nel cyber-

spazio. Per queste ragioni, la Rete da più di un decennio si pone come campo di battaglia dove sviluppa la trama di nuovi conflitti tra situazioni giuridiche che nella realtà materiale risultano da tempo assestati e definiti.

In tale contesto si inserisce il delicato tema — oggetto della pronuncia in analisi — delle regole di governo dalle violazioni transfrontaliere dei diritti della personalità, derivanti principalmente da un'attività di comunicazione o informazione effettuata tramite i canali del web¹.

Anche la tutela giurisdizionale internazionale dei diritti della personalità non può, infatti, prescindere dalla circostanza che gli stessi devono essere affermati in un contesto di *conflitto* con le libertà di espressione e di informazione, con le quali devono essere contemporati. L'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che agli artt. 7 e 11 stabilisce la speciale protezione che merita l'informazione in una società democratica, sottolineando al tempo stesso l'importanza della sfera privata e del diritto alla propria immagine, assume un valore specifico in questo caso, poiché riflette chiaramente la necessità che tutti gli ambiti di intervento dell'Unione, compresi quelli relativi alla cooperazione giurisdizionale in materia civile, siano vincolati al contenuto definitorio dei diritti ivi previsti.

Sebbene la libertà di espressione e la tutela della vita privata e dei diritti della personalità in generale siano principi fondamentali riconosciuti tanto a livello comunitario quanto all'interno dei singoli Stati membri, sussistono tuttavia, a livello di diritto sostanziale, differenze in merito al bilanciamento in concreto tra le contrapposte situazioni giuridiche soggettive nei diversi ordinamenti di riferimento² che si riverberano inevitabilmente sul piano delle scelte di diritto internazionale privato³. Il con-

¹ V. per un primo riscontro delle tematiche coinvolte J.R. PIELEMEIER, *Choice of law for multistate defamation. The state of affairs as Internet defamation Beckons*, 35 *Ariz. St. Law*, 2001, 55; G. RESTA, *Diritti della personalità: proplemi e prospettive*, in questa *Rivista*, 2007, 1069; L. LEVI, *The problem of trans-national libel*, 60 *Am. J. Comp. L.* 2012, 507.

² Tra l'altro, recenti pronunzie della Corte di Giustizia Europea che si sono espresse in tema di diritti fondamentali hanno affermato che gli Stati Membri godono di un'ampia discrezionalità nel bilanciare il diritto alla vita privata a fronte di altri diritti fondamentali. Si veda, ad esempio, CGCE, 28 gennaio 2008, nella causa C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) v. Telefónica de España SAU*, in *AIDA*, 2008, 427.

³ I criteri di collegamento presi in considerazione dalle norme interne di diritto internazionale privato degli Stati membri sono diversi: la sede dell'editore, ossia il luogo in cui il prodotto è stato edito o pubblicato (Germania e Italia, nell'ambito dell'opzione accordata alla vittima); il luogo in cui il prodotto è stato diffuso e portato alla conoscenza di terzi (Belgio, Francia, Lussemburgo); il luogo

nel quale la vittima goda di una certa notorietà, che si presume essere quello della sua residenza abituale (Austria). Altri Stati membri preferiscono privilegiare la vittima, offrendole la facoltà di scegliere (Germania, Italia) oppure applicando la legge del luogo del danno qualora l'applicazione della legge del luogo del fatto causale non permetta il risarcimento (Portogallo). La soluzione del Regno Unito si discosta fortemente da quelle degli altri Stati membri, in quanto introduce un trattamento differenziato a seconda che una pubblicazione sia stata diffusa all'interno dello Stato o all'estero: nel primo caso, la sola legge applicabile è quella del luogo di diffusione; nel secondo, il giudice procede all'applicazione cumulativa della legge nel senso che l'illecito è passibile di azione legale nel Regno Unito solo se perseguibile civilmente a norma del diritto della giurisdizione straniera in cui si è verificato l'atto (solitamente la pubblicazione) e nei casi in cui sarebbe civilmente perseguibile nel quadro del diritto inglese se l'atto si fosse verificato nel Regno Unito (*double actionability rule*). Quest'ultima norma è volta a proteggere la stampa nazionale dall'applicazione di leggi straniere repressive quando una condanna non è

temperamento tra diritti fondamentali concorrenti diventa ancor più delicato e difficile da raggiungere nella misura in cui la situazione di conflitto di sviluppo in una dimensione territoriale transfrontaliera e per il tramite di strumenti di comunicazione *on-line* che rendono virtualmente universale, immediato e permanente l'accesso alle informazioni potenzialmente lesive dei diritti della personalità altrui⁴. Cosicché, la violazione del diritto alla riservatezza e del diritto all'immagine perpetrata da *mass media* stabiliti in uno Stato diverso da quello del domicilio della vittima genera un contrasto tra diritti fondamentali di carattere internazionale che, ai fini della sua risoluzione, necessita di norme di conflitto uniformi affinché possa essere disincentivato il fenomeno del c.d. turismo della diffamazione⁵ e rafforzata la certezza e la prevedibilità del diritto applicabile.

La Comunità Europea non ha certo trascurato il problema atteso che esso è stato oggetto anche di ampi dibattiti nel processo di armonizzazione (e successivamente di comunitarizzazione) del diritto internazionale privato europeo⁶ fino a giungere, in occasione dei lavori preparatori del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali, alla proposta della Commissione di una specifica norma di conflitto per gli illeciti derivanti da lesione dei diritti della personalità⁷. Tuttavia in questa sede, com'è noto, sono emerse le differenze tra le diverse posizioni assunte sul punto dagli Stati membri e — sotto la pressione anche delle *lobby* del settore dei media — si è in definitiva giunti ad un'esplicita esclusione dalle

prevista dal diritto inglese del luogo di diffusione e di quella del foro.

⁴ V. F. DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in G. COMANDÈ (a cura di), *Persone e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3 ss.

⁵ Con tale espressione si fa riferimento ad un tipo di scelta opportunistica del foro per cui l'attore sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole. Sul punto, T.C. HARTLEY, « *Libel tourism* » and conflict of laws, in 59 *Int'l & Comp. L. Q.*, 2010, 25.

⁶ Cfr. J.J. KUIPERS, *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, 12 *German L.J.*, 2011, 1681; K. SIEHR, *European private international law of Torts. Violations of privacy and rights relating to the personality*, *Riv. Dir. Inter. Priv. Proc.*, 2004, 1201-1214; I. C. NAGY-S. SZABÓ, *A way ahead toward a deeper integration of EU PIL: the unification of the rules on violations of privacy and rights relating to personality, in Central and Eastern European Countries after and before the Accession*, Budapest, 2011, 191.

⁷ La Proposta originaria del 27 luglio 2003, doc. COM(2003) 427 def. 2003/0168 (COD), prevedeva un art. 6 che stabiliva: « La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione

ne della vita privata o dei diritti della personalità è quella del foro, ove l'applicazione della legge designata dall'articolo 3 fosse contraria ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione ». A seguito della prima lettura del Parlamento europeo, nel corso della discussione al Consiglio, si sono registrate tre opzioni alternative. La prima: applicazione della legge prevista in generale dall'art. 3 (luogo di verifica del danno) e, ove tale luogo sia più di un Paese, quella dello Stato di residenza della vittima. La seconda: applicazione della legge del Paese dove risulti residente il convenuto (asserito autore della lesione) in caso di azione proposta in tale Stato; qualora invece l'attore (vittima) scelga di agire davanti ad autorità giudiziaria di un altro Paese, applicazione della legge di quest'ultimo ma con giurisdizione limitata ai danni verificatisi sul relativo territorio. La terza: applicazione della legge del luogo dove il pregiudizio si sia concretizzato e, nel caso di attività giornalistica, dove la pubblicazione o trasmissione siano state indirizzate (desunto dalla lingua utilizzata, o, in alternativa o in combinazione tra questi criteri, dai dati delle vendite o di ascolto o contatto in rete). Ove quest'ultimo dato non fosse stato « evidente », della legge del luogo dove risulti effettivamente « esercitato il controllo editoriale ».

finalità del Regolamento 864/2007 (c.d. Roma II) della statuizione di una legge applicabile alla materia⁸, e all'inserimento di una «clausola di revisione» che richiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo entro il dicembre 2008 una relazione sull'applicazione del regolamento al fine di «esaminare», in particolare, l'impatto delle norme sulle violazioni della vita privata, inclusa la diffamazione. Lo studio comparativo è stato pubblicato nel febbraio del 2009⁹, ma ad esso ha fatto seguito solo un lungo periodo di silenzio che solo la sentenza in epigrafe è riuscita ad interrompere, per un verso offrendo una spinta propulsiva all'iniziativa legislativa della Commissione che nel mese di gennaio ha presentato una proposta di modifica del Regolamento Roma II, ma per altro verso alimentando alcune critiche da parte della dottrina che da tempo aveva manifestato un particolare dissenso di fronte all'approccio assunto dalla Corte di Giustizia Europea¹⁰. Diversamente dal Regolamento Roma II, i diritti della personalità non sono infatti esclusi dalle finalità del Regolamento Bruxelles I — concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — in particolare dall'art. 5.3 che individua il criterio di giurisdizione, alternativo al foro generale del domicilio del convenuto, in materia di illeciti extracontrattuali. Sull'interpretazione ed applicazione di questa disposizione nelle ipotesi di illecito per diffamazione a mezzo stampa la Corte Europea ha avuto già occasione di esprimersi nel 1995 nella sentenza relativa c.d. caso *Shevill*¹¹: l'applicabilità e l'adattabilità o meno della giurisprudenza *Shevill* in un contesto in cui le informazioni suscettibili di violare un diritto della personalità siano state diffuse per mezzo di *Internet* è l'oggetto della pronuncia in analisi.

2. LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI E LA DECISIONE DELLA CORTE.

La decisione della Corte Europea di Giustizia trae origine da due procedimenti riuniti, avviati in seguito alle domande proposte dal *Bundesgerichtshof* e dal *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, che interrogano la Corte sulla portata della competenza dei giudici nazionali a conoscere

⁸ Ai sensi dell'art. 1.2 lett. g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione sono escluse dal campo di applicazione del Reg. 864/2007.

⁹ Il c.d. studio MAINSTRAT, *Comparative study on the situation in the 27 member states as regards the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality* (Feb. 2009), disponibile sul sito http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civilstudies/doc/study_privacy_en.pdf.

¹⁰ Cfr. T. THIEDE-C.P. MCGRATH, *Mass media, personality rights and European conflict of laws*, disponibile sul sito www.ssrn.com.

¹¹ CGCE, 7 marzo 1995, nella causa C-68/93, *Fiona Shevill et. a. c/ Press Al-*

liance SA, in questa *Rivista*, 1995, 830 con nota di M.B. DELI, *Giurisdizione competente ed illeciti transfrontalieri commessi a mezzo stampa*; in *Foro it.*, 1995, IV, 332 con nota di A. SARAVALLE, «*Forum damni*» o «*fora damni*»?; in *Giur. it.*, 1995, I, 5 con nota di M. DE CRISTOFARO, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens per le azioni risarcitorie da illecito*; in *Riv. dir. inter. priv. proc.*, 1997, 657 con nota di A. GARDELLA, *Diffamazione a mezzo stampa e Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*. I principi sanciti dalla sentenza *Shevill* hanno trovato poi piena applicazione nella giurisprudenza italiana: v. *ex multis*, Cass., s.u., 27 ottobre 2000, n. 1141, in *Danno e Resp.*, 2001, 606, con nota di A. SERRAVALLE; Cass., s.u., 21 giugno 2006, n. 14287, in questa *Rivista*, 2006, 545.

delle controversie sulla violazione dei diritti della personalità compiuti per mezzo di *Internet*.

La controversia pendente dinanzi al *Bundesgerichtshof* ha ad oggetto un'azione inibitoria promossa da un cittadino tedesco nei confronti di una società proprietaria di un portale informativo *on-line*, la *eDate Advertising* con sede in Austria, che a partire dall'agosto del 2009 aveva diffuso informazioni relative alla vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolti il querelante e suo fratello, condannati nel 1993 per l'omicidio di un noto attore bavarese. Sebbene le informazioni ritenute diffamatorie fossero state eliminate dal sito dopo una prima richiesta scritta, il cittadino tedesco adiva le vie giudiziarie per chiedere l'ingiunzione per la *eDate* ad astenersi dalla pubblicazione, evidentemente valevole anche per il futuro, di qualsiasi notizia riguardante la propria persona. Per tutti i gradi di giudizio la *eDate* si era difesa eccependo il difetto di competenza giurisdizionale internazionale dei giudici civili tedeschi, affermando che il procedimento avrebbe dovuto invece essere avviato avanti al giudice austriaco, secondo il principio generale per cui competente a decidere una causa in materia di fatti illeciti è il giudice del luogo di residenza del convenuto, o di stabilimento dello stesso allorché la condotta ritenuta illecita si sia da lì dipanata. Giunta la questione dinanzi al *Bundesgerichtshof*, detto Tribunale chiede alla Corte di Giustizia Europea di precisare l'interpretazione della locuzione «luogo in cui l'evento dannoso può avvenire» di cui all'art. 5.3, del Regolamento Bruxelles I per le ipotesi di (minacciata) violazione dei diritti della personalità attraverso contenuti di un sito *Internet*.

Del medesimo tenore è anche la questione pregiudiziale sollevata dal tribunale francese nell'ambito di un'azione risarcitoria promossa da due cittadini francesi per far valere la violazione dei propri diritti alla riservatezza e all'immagine commessa mediante la pubblicazione di informazioni e fotografie nella edizione *on-line* del *magazine* inglese *Sunday Mirror*.

Il *Bundesgerichtshof* formula inoltre un'ulteriore questione, chiedendo se le disposizioni presenti nell'art. 3 n. 1 e 2 della direttiva 2000/31/CE, relativa al commercio elettronico in *Internet*, assumano il carattere di norma di conflitto per determinare la legge applicabile alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale derivante da atti lesivi dei diritti della personalità realizzati per mezzo di una pagina *web*; ovvero se esse prescrivano, anche in materia civile, l'applicazione esclusiva del diritto in vigore nel paese d'origine con esclusione della norme nazionali sul conflitto di leggi, oppure se esse costituiscono un correttivo rilevante per l'esito giuridico materiale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali che sarebbe modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni normative dello Stato d'origine.

La corte di Lussemburgo, rimanendo sulla scia della propria precedente pronuncia in materia, ha individuato la specialità del contesto in cui si inquadra la fattispecie sottoposta al suo esame, osservando che la pubblicazione di contenuti su *Internet* si distingue dalla diffusione — circoscritta territorialmente — di un testo a stampa, in quanto detti contenuti possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti, ovunque nel mondo. Pertanto, la diffusione universale, da una parte, può aumentare la gravità delle violazioni dei diritti della personalità e, dall'altra, rendere estremamente difficile individuare i luoghi di concretizzazione del danno derivante da tali violazioni. Ciò posto, poiché l'impatto di un'informazione messa in rete e riguardante la sfera

privata e personale di un determinato soggetto può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha individuato tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell'Unione europea, precisando che il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale.

Rimane comunque la possibilità che in luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno, la vittima possa sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. In tal caso, alla stregua di quanto avviene per i danni causati da un testo a stampa, tali giudici sono competenti a conoscere del solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano. Del pari, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete.

Rispondendo alla questione relativa alla interpretazione dell'art. 3 della Direttiva 2000/31/CE la Corte afferma che, in linea generale, gli Stati membri ospitanti sono liberi di designare, in base al loro diritto internazionale privato, le norme sostanziali applicabili, ma il principio della libera prestazione di servizi impone loro l'obbligo di provvedere affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito sul loro territorio, rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tali Stati membri, rientranti nell'ambito regolamentato. L'imposizione di un obbligo siffatto non presenta le caratteristiche di una norma di conflitto, destinata a dirimere un conflitto specifico tra più diritti applicabili, ma osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto, nello Stato membro ospitante, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro nel quale egli è stabilito.

3. IL FORUM DAMNI NEGLI ILLECITI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

La sentenza, pronunciandosi sia in tema di individuazione del giudice competente, sia sulla legge applicabile, si inserisce in un contesto particolarmente delicato in cui tanto il Regolamento Bruxelles I¹² quanto il Rego-

¹² Cfr. La proposta di rifusione del Reg. n. 44/2001/CE COM(2010) 748 definitivo che, nell'indicare modifiche alle norme sulla procedura di *exequatur*, escludendola in alcune materie, ha assunto una posizione attendista in ordine alle decisioni pronunciate nei casi di diffamazione in cui l'interessato sostiene che i mezzi di informazione abbiano violato i suoi diritti della personalità o il suo diritto alla vita privata, mantenendo la detta procedura. Nella proposta si legge, infatti, che «Si tratta di casi particolarmente sensibili e gli Stati membri hanno adottato approcci divergenti per garantire la coerenza con i vari diritti fondamentali in questione, qua-

li la dignità umana, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e la libertà di espressione e d'informazione. Tali divergenze, in combinazione con l'assenza di una norma di conflitto armonizzata a livello di Unione (...) rendono prematuro presumere l'esistenza del livello di fiducia necessario tra gli ordinamenti giuridici per andare oltre lo *status quo* in tale materia. È pertanto preferibile mantenere temporaneamente la procedura di *exequatur* per le decisioni nei casi di diffamazione, in attesa di maggior chiarezza sulle norme sostanziali e/o sulle norme di conflitto in questo settore.

lamento Roma II sono in fase di revisione e modifica proprio in ordine alla materia degli illeciti derivanti dalla violazione dei diritti della personalità, di cui quelli perpetrati dagli organi di informazione rappresentano certamente i più eclatanti e pervicaci. Ci si sarebbe, quindi, potuto attendere una maggiore attenzione verso l'indicazione di un metodo da seguire nel processo di armonizzazione della materia dei diritti della personalità. Invece gli esiti interpretativi raggiunti dalla Corte di Giustizia sembrano non risolvere definitivamente le questioni, o per lo meno non in maniera del tutto convincente.

Le ragioni possono essere individuate nella circostanza che la Corte, nuovamente, cerca di adattare ed inserire le questioni del caso specifico nella traiettoria già segnata dai suoi precedenti giurisprudenziali sull'interpretazione del criterio di giurisdizione determinato dal « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o poteva avvenire ».

È noto, infatti, come il foro speciale previsto per le obbligazioni da fatto illecito abbia da tempo posto dubbi interpretativi in considerazione del carattere particolare della materia, specie allorquando il luogo ove si è verificato l'evento che è all'origine del danno si trovi in uno Stato diverso da quello del luogo ove il danno si è materializzato. Già nella sentenza resa nel 1976, relativamente al caso *Mines de potasse d'Alsace* in cui per la prima affrontava il problema dell'interpretazione dell'art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles, la Corte stabilì che il criterio speciale di collegamento offerto dal *forum damni*, in virtù dello stretto rapporto che lega tra loro gli elementi costitutivi dell'illecito civile, doveva essere interpretato « *in modo da attribuire all'attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell'evento generatore di tale danno* », atteso che da un lato il giudice del luogo dell'azione da cui trae origine un evento dannoso è in grado di accertare più agevolmente le cause e la responsabilità del fatto; dall'altro, il giudice del luogo in cui si è concretizzato l'evento può valutare e quantificare più facilmente il danno risarcibile¹³.

Tale motivazione, dettata dalle esigenze tanto di evitare che il foro speciale previsto per le controversie in materia di responsabilità da fatto illecito finisse per coincidere con il foro generale del domicilio del convenuto, quanto di mantenere la funzionalità del foro alternativo ammesso in virtù del più stretto collegamento tra l'organo giurisdizionale e la controversia, è senz'altro calibrata sulle ipotesi di illeciti forieri di pregiudizi materiali, ma risulta di problematica applicazione per i c.d. illeciti « a raggiera »¹⁴, in cui cioè è possibile individuare non solo i due elementi dell'evento generatore e del danno realizzato, ma lo stesso evento causale può diffondersi in più situazioni ed il danno-conseguenza essere subito contemporaneamente dallo stesso soggetto in più luoghi. Per illeciti di questo tipo, che nella maggior parte dei casi si concretizzano in lesioni di beni immateriali e sono largamente diffusi nel mondo transfrontaliero di *Internet*, la localizza-

¹³ CGCE, 30 novembre 1976, nella causa C-21/76, *Handelverkerij G.J. Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*, in *Foro it.*, 1977, IV, 49, con nota di A. TIZZANO. Nella specie si trattava di un caso di inquinamento transfrontaliero del quale era ritenuta

responsabile un'impresa stabilita in Francia nei confronti di un orticoltore domiciliato nei Paesi Bassi.

¹⁴ M. DE CRISTOFARO, *La Corte di giustizia tra forum shopping e forum non conveniens*, cit., 19.

zione dell'evento dannoso è meno agevole e chiederebbe pertanto la individuazione di un criterio modulato sul particolare tipo di illecito. Tuttavia, quando si è posta la questione, proprio in ordine alla violazione dei diritti della personalità a mezzo stampa, la Corte di Giustizia ha interpretato con rigore principi sanciti nel caso *Mines de potasse d'Alsace*, adattandoli alle ipotesi di danno non patrimoniale ed affermando che in caso di diffamazione internazionale a mezzo stampa, il luogo dell'evento causale può coincidere unicamente con il luogo ove è situato l'editore della pubblicazione diffamatoria, ovvero il luogo di inizio del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione è originata e messa in circolazione. Mentre il luogo in cui si è manifestato il danno coincide con quello in cui il fatto generatore ha prodotto i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima, quindi i luoghi ove la pubblicazione viene diffusa quando, però, la vittima sia lì conosciuta.

Interpretati in questi termini i due elementi dell'evento-causa e dell'evento-conseguenza, la Corte di Giustizia indica il luogo di edizione (luogo dell'evento causale) come foro centralizzatore competente a conoscere il danno della vittima nella sua integrità. Mentre, sempre nel rispetto del criterio dello stretto collegamento, la Corte considera il foro del luogo nel quale si è verificato l'evento dannoso (il luogo di diffusione in cui la vittima è conosciuta) come alternativo e sul quale si fonda la competenza speciale ai sensi dell'art. 5.3, ma limitatamente alla porzione danni *ivi* subita.

Le implicazioni negative di siffatto criterio della concretizzazione del danno, sotto il profilo della frantumazione della competenza giurisdizionale, non poteva non essere evidente ai giudici di Lussemburgo, per cui già all'epoca il c.d. principio mosaico nacque come soluzione di compromesso¹⁵ e fortemente criticato dalla dottrina¹⁶ specie perché presentato come principio di carattere generale valevole per tutte le lesioni fonte di danni non patrimoniali con qualsiasi mezzo perpetrate¹⁷. Infatti, se per alcuni versi la dottrina *Shevill* può rappresentare una soluzione di equilibrio¹⁸, la sua eventuale portata generale rema contro la « non proliferazione delle giurisdizioni speciali » — uno dei principali obiettivi della Co-

¹⁵ Cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale P. Lèger presentate il 10 gennaio 1995 che al punto 8 afferma « In casi complessi come quello di cui dovete conoscere, la determinazione del foro competente può effettuarsi solo in forza di un compromesso. È stato osservato: (...) la finalità della buona amministrazione della giustizia può essere perseguita solo se si rispetta l'equilibrio delicato necessario tra due elementi: la ricerca della prossimità tra giudice e controversia e l'esigenza di un certo grado di concentrazione delle competenze ».

¹⁶ J. SÁNCHEZ SANTIAGO-J.J. IZQUIERDO PERIS, *Difamar en Europa: las implicaciones del asunto Shevill*, in *Revista de Instituciones Europeas*, 1996, 168.

¹⁷ V. il punto 23 della sentenza *Shevill*: « Queste constatazioni, fatte a propo-

sito di danni materiali, debbono valere, per gli stessi motivi, pure nel caso di pregiudizi non patrimoniali, in particolare quelli cagionati alla reputazione e alla considerazione di una persona fisica o giuridica da una pubblicazione diffamatoria ».

¹⁸ In tal senso A. GARDELLA, *Diffamazione a mezzo stampa e Convenzione di Bruxelles*, cit., 657; G. HOGAN, *The Brussels Convention, forum non conveniens and the connecting factors problem*, in *European Law Review*, 1995, 471; P. HUBER, *Persönlichkeitsschutz gegenüber Massenmedien im Rahmen des Europäischen Zivilprozessrechts*, in *Zeitschrift für europäisches Recht*, 1996, 300; L. IDOT, *L'application de la Convention de Bruxelles en matière de diffamation. Des précisions importantes sur l'interprétation de l'article 5.3*, *Europe*, 1995, 1.

munità europea in tema di cooperazione giudiziale — e non più conciliabile con la diffusione ubiquitaria dei contenuti potenzialmente lesivi degli altrui diritti della personalità messi in rete.

In tale contesto, il criterio della diffusione della informazione è privo di valenza distintiva perché tutti i contenuti posti *on-line* sono universalmente accessibili ed esso non è quindi in grado di assicurare la necessaria certezza in ordine alla valutazione della porzione di danno eventualmente verificatosi in d un determinato Stato membro¹⁹. La gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constati che un'informazione lesiva è disponibile e accessibile in qualunque parte del mondo, ha portato la Corte, con la pronuncia in analisi, ad individuare nella materia un ulteriore criterio di collegamento — aggiuntivo e correttivo di quelli già sanciti nella sentenza *Shevill* — che consente sì alla vittima di adire un foro nel quale l'informazione lesiva sia accessibile e nel quale, quindi, si è concretizzato il danno, ma per la totalità di tale danno. In tale prospettiva, poiché la portata lesiva di un'informazione può essere meglio valutata dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, il foro principale per gli illeciti derivanti dalla violazione dei diritti della personalità consumatisi mediante *Internet*, competente a conoscere la totalità dei danni risarcibili, è costituito, dunque, non solo dallo Stato di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti *on-line*, ma anche dallo Stato in cui si trova il centro di interessi della vittima che, in linea generale, corrisponderà con la sua residenza abituale, sempre che altri indizi — quali, esemplarmente, l'esercizio di un'attività professionale — non dimostrino l'esistenza di un collegamento particolarmente stretto con un altro Stato membro²⁰.

¹⁹ Sul punto, M. BODGAN, *Website accessibility as basis for jurisdiction under the Brussels I Regulation*, 5 *Masaryk U. J.L. & Tech.*, 2011, 1.

²⁰ Il criterio del « centro di interessi della vittima » ricalca la proposta di introdurre un criterio di collegamento aggiuntivo per la individuazione del « luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire » formulata nelle sue conclusioni dall'Avvocato Generale P.C. Villalón il quale, però, lo aveva identificato con il luogo in cui si trova il « centro di gravità del conflitto » tra i beni e gli interessi in conflitto. Un criterio, questo, ben più complesso che si basa sulla individuazione di due elementi: « il primo riguarda il titolare del diritto della personalità asseritamente violato, per cui il « centro di gravità del conflitto » sarà situato in corrispondenza del luogo in cui questi abbia il proprio « centro di interessi ». Questo criterio risulta, entro certi limiti, simile a quello previsto nella sentenza *Shevill* laddove esige che « la vittima sia ivi conosciuta ». Per la determinazione del luogo dove si trova il « centro di gravità del conflitto », comunque, non è sufficiente che la vittima sia semplicemente conosciuta. Al contra-

rio, occorre identificare il luogo (e quindi, lo Stato membro) in cui il singolo che subisce una lesione dei diritti della personalità porta essenzialmente avanti il proprio progetto di vita, sempre e quando tale luogo esista. Il secondo elemento riguarda la natura delle informazioni. Per determinare il luogo in cui si trova il « centro di gravità del conflitto », le informazioni oggetto di controversia devono essere espresse in modo tale da far ragionevolmente prevedere che queste risultino oggettivamente rilevanti all'interno di un determinato territorio. Vale a dire le informazioni da cui origina la controversia devono essere espresse in termini tali da costituire, in considerazione delle circostanze presenti, informazioni di interesse in tale territorio e perciò capaci di spingere attivamente i lettori presenti nel suddetto territorio ad accedere alle stesse ». Incentrandosi anche sulla rilevanza del contenuto dell'informazione, tale criterio non avrebbe escluso del tutto l'importanza dell'esistenza di un nesso concreto e materiale tra l'attività illecita del danneggiante e lo Stato del foro; nesso dal quale prescinde del tutto il criterio del « centro di interessi della vittima ».

Il nuovo criterio di collegamento del « centro di interesse » della vittima avrebbe ben potuto soppiantare definitivamente il principio mosaico ora mai dichiaratamente privo di funzionalità ai fini della definizione dei conflitti di giurisdizione in materia di violazione dei diritti della personalità in *Internet*. La Corte di Giustizia ha, però, voluto mantenere entrambi i criteri di collegamento alternativi originalmente stabiliti nella sentenza *Shevill*. Pertanto, accanto all'azione per la generalità dei danni proponibile nel foro di stabilimento del convenuto o in quello di residenza abituale della vittima, la persona che si ritiene lesa potrà comunque adire il giudice di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile, oppure lo sia stata, ma limitatamente al danno cagionato su quel territorio.

La permanenza di una simile facoltà di scelta, per quanto possa prospettarsi di sporadica realizzazione, è tuttavia sufficiente a suscitare un effetto deterrente nell'esercizio della libertà di informazione (c.d. *chilling-effect*). I mezzi di comunicazione di massa, seppur possono agevolmente prevedere di essere convenuti dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui la persona coinvolta dalla pubblicazione in rete di un'informazione potenzialmente diffamatoria ha il suo centro di interessi, continueranno ad operare nella situazione paralizzante generata dal rischio di vedersi comunque contestualmente citati dinanzi ad una molteplicità di giurisdizioni.

Le ragioni della scelta di confermare comunque l'integrale operatività della dottrina *Shevill* anche per gli illeciti perpetrati in *Internet* non appare immediatamente percepibile, ma si potrebbe dire che la Corte abbia voluto assumere una posizione di cautela individuando il nuovo foro del « centro di interessi della vittima » come criterio estremamente eccezionale, giustificato dalla rilevanza dei beni coinvolti e dalla gravità della loro lesione in *Internet*, affinché non potesse essere assunto come foro indistintamente applicabile a tutti conflitti di giurisdizione che gli illeciti *on-line* possono sollevare, con inaccettabile generalizzazione del *forum actoris*. Invero, la Corte di Giustizia nei mesi successivi alla sentenza *eDate Advertising* è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla interpretazione dell'art. 5.3 del Reg. 44/2001 in ordine ad una fattispecie di illecito in *Internet* questa volta relativa alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, segnatamente un diritto di marchio. Ebbene, in quest'ultima pronuncia la Corte ha chiarito che il criterio del centro d'interessi della persona, introdotto al fine di assicurare l'obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale, può valere esclusivamente nello specifico contesto delle violazioni dei diritti della personalità, ma non anche per determinare la competenza giurisdizionale con riguardo alle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale²¹. Mentre, infatti, i primi sono tutelati in tutti gli Stati membri, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro che ha conferito tale diritto (con conseguente coincidenza del *forum damni* con il *forum protectionis*, *id est* lo stato di registrazione del marchio o del brevetto), cosicché, di norma, il corrispon-

²¹ CGCE, 19 aprile 2012, nella causa C-523/10, *Wintersteiger AG c./ Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*.

dente titolare non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio²².

In definitiva, deviazioni alla regola principale che informa l'interpretazione del criterio di localizzazione del danno — sancita nelle sentenze *Mines de potasse d'Alsace* e *Shevill* — sono possibili solo in casi eccezionali: per le ipotesi in cui sia necessario rimediare agli inconvenienti cui dà luogo, negli illeciti con diffusione multistatale, l'applicazione frammentata del foro di realizzazione del danno, e con particolare attenzione alle circostanze specifiche del bene protetto.

4. LA SALVAGUARDIA DELLE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI STAMPA AFFIDATE AL PRINCIPIO DEL PAESE DI ORIGINE.

L'assenza di una specifica norma di conflitto che regoli l'individuazione della legge applicabile alle violazioni transfrontaliere dei diritti della personalità ha come conseguenza che il giudice del foro competente adito applicherà il diritto materiale individuato dalle norme di conflitto del proprio diritto nazionale²³. L'effetto di un'applicazione distributiva di diverse leggi ad una data situazione è un'inevitabile divergenza ed imprevedibilità degli esiti giudiziali che generano non poca inquietudine negli organizzatori del settore dei *media* atteso che ben può verificarsi che il tribunale di uno Stato membro sia obbligato a condannare un editore appartenente allo Stato medesimo in applicazione della legge di un altro Stato membro, o addirittura di quella di uno Stato terzo, anche quando la pubblicazione controversa sia perfettamente conforme alle norme in vigore nello Stato del foro. Invero, in applicazione dei principi stabiliti nella sentenza *Shevill*, anche quando la vittima agisce dinanzi al tribunale della sede dell'editore, questo sarà competente a statuire sulla totalità del danno, ma — per quanto attiene al diritto materiale applicabile — la legge del foro disciplinerà il danno verificatosi in questo paese mentre il giudice procederà ad un'applicazione distributiva delle varie leggi nel caso in cui la vittima reclami egualmente il risarcimento del danno subito in altri Stati.

Queste perplessità erano già emerse in sede di discussione della prima proposta del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali dove si era altresì rimarcato che l'applicazione della legge sostanziale risultante dal rinvio ad uno Stato terzo avrebbe potuto anche rappresentare una violazione delle norme costituzionali dello Stato del foro sulla libertà di stampa. Per tali ragioni, ed al fine di assicurare un equilibrio tra contrapposti diritti fondamentali, la Commissione, nella sua originaria proposta, aveva ritenuto opportuno

²² Sulle sfide poste dalla Rete al principio di territorialità v. N. BOSCHERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di legge e giurisdizione*, in *AIDA*, 2007 58 ss.

²³ V. il punto 39 della sentenza *Shevill* che stabilisce che le questioni circa la valutazione dei presupposti in base ai quali il fatto generatore può considerarsi lesivo per la vittima, come pure degli ele-

menti di prova che l'attore deve produrre dinanzi al giudice adito per consentirgli di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, « debbono essere risolte unicamente dal giudice nazionale adito, applicando il diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del suo diritto nazionale, purché siffatta applicazione non comprometta l'effetto utile della Convenzione ».

richiamare espressamente l'applicazione della regola generale della *lex loci commissi delicti*, ma stabilendo che la legge così designata dall'articolo 3 doveva essere scartata a favore della *lex fori* qualora si rivelasse incompatibile con i principi fondamentali in fatto di libertà di stampa.

Tuttavia, questa soluzione ha formato oggetto di critiche in sede di consultazioni, in particolare perché la combinazione di norme di competenza e norme di conflitto avrebbe potuto condurre ad una situazione di incertezza e di squilibrio sfavorevole per gli editori e tenacemente avversata dagli organizzatori del settore dei *media*.

Nella terza questione pregiudiziale sollevata da *Bundesgerichtshof*, il dilemma della individuazione della legge applicabile nelle violazioni *cross-border* dei diritti della personalità compiuta tramite *Internet* è impostato alla luce delle disposizioni della Direttiva sul commercio elettronico, in particolare del principio del paese di origine statuito nell'art. 3.

Uno degli obiettivi principali della direttiva 2000/31/CE è quello di assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri; a tal fine la direttiva non prevede un'armonizzazione delle norme sostanziali, ma definisce un « ambito regolamentato » che in virtù del principio posto dall'art. 3 deve consentire di sottoporre i servizi della società dell'informazione alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore. Secondo la posizione della Corte di Giustizia tale normativa comprende anche l'apparato di diritto privato dello Stato membro; ragion per cui, salve le eccezioni espressamente contemplate dalla direttiva — tra cui la materia dei diritti di proprietà intellettuale — non vi è motivo di escludere l'applicazione del meccanismo dell'art. 3 anche alla disciplina della responsabilità degli editori che operano *on-line*. Vale a dire che, in mancanza di una normativa materiale uniforme adottata a livello dell'Unione, soltanto il riconoscimento del carattere vincolante della normativa nazionale, al quale il legislatore ha deciso di sottoporre i prestatori e i loro servizi, può garantire la piena efficacia della libera prestazione dei servizi medesimi. In tal senso, quanto disposto dall'art. 3, pur non individuando delle norme di conflitto, impedisce che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nel suo Stato membro di stabilimento, poiché qualora i prestatori dovessero rispettare, nello Stato membro ospitante, prescrizioni più rigorose di quelle loro applicabili nel proprio Stato membro di stabilimento, non sarebbe garantita la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.

Con tale statuizione la Corte di Giustizia assume una posizione di non intervento nel delicato dibattito sul processo di armonizzazione delle obbligazioni extracontrattuali relative alla violazione dei diritti della personalità. Alcun riferimento si riscontra, infatti, in merito alla lacuna presente nel regolamento Roma II e quindi alla necessità che si continui o meno sulla strada di tale processo col metodo della uniformazione delle norme di conflitto in materia. Tuttavia, la Corte cerca di raggiungere un giusto equilibrio senza assumere palesemente una posizione a favore degli interessi della vittima o dell'editore convenuto.

Tale equilibrio poggia proprio sulla combinazione delle regole di competenza giurisdizionale e la clausola di garanzia e/o prevedibilità offerta dal principio del paese di origine. Se da un lato è attribuita la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro dove la vittima ha il suo centro di interesse per conoscere la totalità dei danni lamentati, dall'altro tali

giudici, nell'applicare le norme di diritto interno, non possono sottoporre il convenuto a regole più gravose rispetto a quelle previste nel loro Stato membro di stabilimento. Quindi, quest'ultimo esito giudiziale della Corte di Lussemburgo se per un verso prospetta per gli editori che operano nella società dell'informazione un incremento delle situazioni in cui, per cause di responsabilità per violazione dei diritti della personalità, saranno convenuti dinanzi a giudici stranieri, dall'altro canto accentua i limiti di applicazione delle norme sostanziali cui possono essere assoggettati che non possono essere più restrittive rispetto a quelle imposte dagli Stati membri del loro stabilimento.

Ma tale statuizione sembra risuonare come una temporanea panacea alla diversità di vedute dei vari Stati membri per quanto riguarda non solo la individuazione del punto di equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela della vita privata, ma — nel caso specifico degli illeciti *on-line* — anche dell'ampiezza delle deroghe di *public policy* previste dalla direttiva sul commercio elettronico al principio della libera circolazione delle informazioni su *Internet* in tutti gli Stati Membri²⁴.

Ed invero, nella discussione della proposta del Parlamento Europeo avviata nel gennaio 2012 per la modifica del regolamento Roma II²⁵ sono nuovamente riaffiorate le diverse prospettive degli Stati membri e, stante la difficoltà di ogni tentativo di racchiudere la complessità delle violazioni transfrontaliere dei diritti della personalità in una complicata norma di conflitto — non da ultimo, quella proposta dall'Avvocato Generale Villalón — parte della dottrina si è ora indirizzata verso il criterio del paese col quale la fattispecie presenta il collegamento più stretto, onde consentire al giudice adito la maggior flessibilità possibile nella definizione della questione della legge applicabile alla luce della specificità del caso concreto²⁶.

MARIA PASTORE

²⁴ Il rischio è che si inauguri un irrisolvibile circo vizioso in cui il meccanismo del principio del paese di origine possa essere intralciato dalle clausole di salvaguardia dell'ordine pubblico presenti nella direttiva sul commercio elettronico, così come nell'art. 26 del reg. Roma II, che giustificano il rifiuto dell'applicazione del diritto straniero allorché esso sia manifestamente incompatibile con i principi fondamentali del foro.

²⁵ Il riferimento è al progetto di relazione presentato il 2 Dicembre 2011 dal Parlamento Europeo recante raccomanda-

zioni alla Commissione concernenti la modifica del reg. 864/2007 affinché la Commissione, proponga una disposizione nella quale il principio basilare secondo cui è di fondamentale importanza il diritto vigente nel luogo in cui avviene la violazione è coniugato con una « clausola di prevedibilità » atta a tenere conto degli interessi legittimi degli editori.

²⁶ In tal senso, J.J. KUIPERS, *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, cit. 1705.